



Avvocatura Distrettuale dello Stato

1855

Richiesta a nota

REGISTRI { *Postuma N. 230/04* } *Posta*
Avv Cortigiani
Da citare integralmente nella risposta

U. ...
V. ... *Sex* ... *N. 2*

Allegato N. 2

OGGETTO: *es. 230/04* - quesito retribuzione congedi maternita'
personale a tempo determinato

DIREZIONE DIDATTICA
Via Gramsci 139
Dipartimento Provinciale di
50035 **LASTRA A SIGNA**
(RIF. 26/1/04 N. 267/B1.e)

L'art 1 del CCNL 24/7/03 dispone, al comma 2 che il presente contratto è valido dall'1/1/02 al 31/12/03 per la parte economica di converso, al comma 3, si prevede che gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione... gli istituti di contenuto normativo ed economico con carattere vincolato e automatico sono applicati entro 30 giorni.* Vi è pertanto una distinzione fra "parte economica" del contratto, ed "effetti giuridici" dello stesso.

Ritiene la Scrivente che per parte economica, si deve intendere la parte in cui il contratto fissa la misura delle nuove retribuzioni nelle loro componenti.

La norma con la quale il trattamento di maternità viene portato dall'80 al-100% della retribuzione "ordinaria", non rientra, ad avviso della Scrivente, nella parte economica del contratto, ma, stabilendo un diverso rapporto fra trattamento ordinario e di maternità, nella parte normativa.

Pertanto, per i periodi di maternità svolti prima del 24/7/03 compete, ad avviso della Scrivente, l'80% della retribuzione "prima" calcolata, però, secondo i nuovi importi dettati dal contratto.

Per i periodi successivi a tale data (anche se iniziati anteriormente) compete il 100% di detta retribuzione.

L'AVVOCATO DELLO STATO
(*Gianri Cortigiani*)

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
(*Luigi Andronio*)